

Proposta n. 19

VISTO l'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126 che stabilisce che la costituzione dei consorzi previsti dal D.Lgs 1 settembre 1918 n. 1146 per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei consorzi di bonifica, è obbligatoria;

VISTA la nota pervenuta a questo Ente per mezzo della quale è stata avanzata da un numero di utenti delle strade superiore al quorum a tal fine necessario ai sensi di legge, formale richiesta di costituzione di un consorzio obbligatorio per la sistemazione e la manutenzione delle strade denominate “ **Strada consortile 1, Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo** ” corredata dalla documentazione di seguito elencata:

- a) Tabella millesimale per la ripartizione delle spese tra gli utenti;
- b) Elenco dei frontisti e loro referente;
- c) Statuto del consorzio stradale

VISTA la proposta n. 19 del 13.05.2019, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, di costituzione del consorzio stradale permanente per la manutenzione della strada denominata “ **Strada consortile 1 Loc. Feggino, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo** ” secondo la documentazione indicata nella stessa delibera e di seguito riportata:

- a) Tabella millesimale per la ripartizione delle spese tra gli utenti;
- b) Elenco dei frontisti e loro referente;
- c) e) Statuto del consorzio stradale

- RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Funzionario responsabile del Settore Affari generali in ordine alla natura pubblica della strada denominata “ **Strada consortile 1 Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo** ”, oggetto di costituzione del consorzio con il quale si richiama la giurisprudenza che, in merito, si è espressa come di seguito :” La natura pubblica dipende dalla coesistenza di tre condizioni, quali: (a) il passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, (b) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la via pubblica, (c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.[...]” Relativamente al caso di specie, si evidenzia che : “Le dighe, per definizione, sono opere di interesse nazionale e/o regionale, a seconda dell'importanza ricoperta dalla diga stessa, e sussistono obblighi di manutenzione e conservazione delle condizioni di efficienza e sicurezza[...]. La natura pubblica di questo obbligo di gestione è dimostrata anche dalla necessità di gestire situazioni di emergenza idrica e le criticità ad essa connesse, tali da qualificare l'invaso artificiale come sito sensibile elencato nel Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio idrologico[.....];

PRESO ATTO che la strada denominata “ **Strada consortile 1 Loc. Feggino, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo** ”, ricadente nel territorio comunale di Gagliole, e precisamente in Loc. Feggiano e Poiola, oltre a consentire l'accesso alle proprietà che insistono lungo il suo tragitto, viene altresì utilizzata come percorso pedonale da molti cittadini che la frequentano per fini ginnico sportivi;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la costituzione de consorzio stradale denominato “**Strada consortile 1 Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo**” al fine di salvaguardare la fruibilità da parte della collettività delle strade ad uso pubblico;

RICHIAMATO l’articolo 3 del D.L.Lgt. 1446/1918, che stabilisce che il Comune è tenuto a concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggetto al pubblico transito in misura variabile dal 20 al 50%; della spesa, secondo la diversa importanza delle strade;

DATO ATTO che, per prassi consolidata nel corso degli ultimi decenni, il Comune di Gagliole, nel caso di strade di uso pubblico ma prive di sbocco e che non rappresentano vie di collegamento tra più strade comunali o provinciali, come quella in oggetto, ha fissato la compartecipazione alla spesa nella misura del 20%;

RITENUTO pertanto di dover concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione del costituendi consorzio stradale denominato “**Strada consortile 1 Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo**” nella misura del 20% della spesa complessiva;

VISTA la delibera C.C. n. 5 del 27.03.2019 relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2019;_

Premesso quanto sopra;

PROPONE

1. di APPROVARE la costituzione del consorzio stradale permanente per la manutenzione della strada denominata **Strada consortile 1 Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo**;
2. di APPROVARE contestualmente lo statuto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “ allegato A”
3. di APPROVARE l’elenco degli utenti e relativa tabella millesimale per la ripartizione della spesa tra gli utenti allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale “Allegato B”
4. di STABILIRE che l’Amministrazione comunale concorrerà nella misura del 20% alle spese di manutenzione della strada **consortile 1 Loc. Feggiano, Strada consortile 2 Loc. Poiola, Strada Consortile 3 Loc. Feggiano – Castelraimondo**;
5. di PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione ad al suo deposito presso gli uffici comunali per almeno quindici giorni, dandone comunicazione, mediante notifica, agli utenti del costituendo consorzio stradale;
6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato A



COMUNE DI GAGLIOLE

STATUTO PER IL CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. del

TITOLO I

Definizioni generali

ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Per iniziativa del Comune di Gagliole è costituito, in base all'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 01.09.1918 n. 1446 e del disposto dell'art.14 della legge 12.2.1958 n.126, il Consorzio delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito del Comune di Gagliole comprendente:

1. STRADA CONSORTILE 1 LOC. FEGGIANO
2. STRADA CONSORTILE 2 LOC. POIOLA
3. STRADA CONSORTILE 3 LOC. FEGGIANO-CASTELRAIMONDO

e comunque aperto ad eventuali future adesioni di altre strade vicinali.

ART. 2: DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI GAGLIOLE".

ART. 3: SCOPO DEL CONSORZIO

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze così come individuate nella planimetria allegata al Regolamento di questo Consorzio.

ART. 4: DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;

per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite.

ART. 5: SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio avrà la propria sede legale presso quella del Comune Gagliole

ART. 6: COMPENSORIO DEL CONSORZIO

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze. Saranno formati tra le strade aderenti al Consorzio un numero di gruppi omogenei per area territoriale identificati con il territorio compreso nelle frazioni comunali.

ART. 7: GLI UTENTI

Sono utenti coloro che fanno o potrebbero fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili di loro proprietà o sui quali detengo un diritto reale

Si distinguono 3 tipologie di utenti in base alla posizione della particella rispetto alla Strada Vicinale.

- Utente Frontista – Proprietario di particella che si affaccia direttamente sulla Strada Vicinale o che è attraversata dalla Strada Vicinale.
- Utente Retrofrontista – Proprietario di particella che non si affaccia direttamente sulla Strada Vicinale, essendo dietro una particella frontista, raggiungibile però dalla Strada Vicinale.
- Utente Percorrente – Proprietario di particella che può essere raggiunta solamente percorrendo una Strada Privata o un Percorso Ambientale (PAM) che parte dalla Strada Vicinale. I singoli utenti non hanno diritto ad alcuna forma di risarcimento del danno derivante

ART. 8: MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORTILI

Alle spese consortili si provvede mediante:

- 1) Spese tecniche amministrative e di funzionamento:
 - a) il Comune concorrerà alla spesa in misura del 20%;
 - b) gli utenti concorreranno per la rimanenza ed ognuno secondo una definita ripartizione millesimale.
- 2) Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze:
 - a) il Comune concorrerà alla spesa in misura del 20%;
 - b) gli utenti concorreranno per la rimanenza ed ognuno secondo una definita ripartizione millesimale
- 3) Eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.

ART. 9: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEGLI UTENTI

Le spese consortili generali saranno ripartite tra gli utenti per metà con il valore delle proprietà e per l'altra metà in base al parametro della percorrenza che l'utente deve effettuare nella strada per accedere alla proprietà, secondo la tabella millesimale generale.

Il Regolamento di funzionamento potrà stabilire una diversa modalità di ripartizione delle spese.

Le spese consortili sono di due tipi:

- Spese tecniche amministrative e di funzionamento che saranno ripartite in maniera uguale tra tutti gli utenti del Consorzio secondo la tabella millesimale generale;
- Spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze;

Gli utenti di ciascuna strada contribuiranno alle spese effettive di sistemazione, manutenzione e ricostruzione secondo la ripartizione che andrà eseguita in relazione alla tabella millesimale della strada di appartenenza, il singolo proprietario o utilizzatore farà riferimento al solo tratto di strada corrispondente.

I progetti esecutivi delle opere dei lavori di ciascuna strada dovranno essere approvati da un numero di utenti della strada che rappresenti almeno i 600/1000 della spesa totale computato il concorso del Comune.

TITOLO II

Organi del consorzio

ART. 10: ORGANI DEL CONSORZIO

1. ASSEMBLEA GENERALE
2. ASSEMBLEA DI STRADA
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4. PRESIDENTE
5. SINDACI REVISORI

ART. 11: COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale è costituita:

- A) Dai rappresentanti designati dagli utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio.
- B) Dal Sindaco del Comune di Gagliole o suo delegato.

Il rappresentante degli utenti di ciascuna strada deve rappresentare almeno i 600/1000 della capacità di spesa totale della strada computato il concorso del Comune. Il rappresentante dovrà essere scelto tra gli utenti di ciascuna strada e questa sarà rappresentata in assemblea sulla base del parametro ponderato derivante dall'art. 9 comma 1.

L'assemblea di ogni singola strada è costituita dagli utenti come definiti al precedente art. 7.

ART.12 RIUNIONE DELLE ASSEMBLEE

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo dell'ammontare complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio. In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le riunioni dell'assemblea di strada sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, se necessario, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese. L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del C.d.A. o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di

utenti che rappresenti almeno i 600/1000 dell'ammontare della capacità contributiva. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART.13 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. L'assemblea di strada è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

ART.14: VALIDITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei rappresentanti e questi rappresentino almeno i 500/1000 del parametro derivante dall'art. 9 comma 1. In seconda convocazione, che ha luogo trascorsi almeno due giorni feriali dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei delegati, che rappresentino almeno 750/1000 del parametro derivante dall'art. 9 comma 1. Le sedute delle assemblee generali non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata di norma a voti palesi. I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio. L'assemblea di strada è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà degli utenti e questi rappresentino almeno i 600/1000 della capacità contributiva computato il concorso del Comune. In seconda convocazione, che ha luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia l'ammontare della capacità contributiva. Le sedute delle assemblee di strada non sono pubbliche. Ogni deliberazione viene adottata a voti palesi. I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.

ART. 15 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE

Spetta all'Assemblea Generale:

1. Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Nominare e stabilire il compenso per il Collegio dei sindaci revisori.
3. Stabilire l'indennità di carica del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Approvare il bilancio. e) Determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire.
5. Deliberare sulle modifiche allo Statuto consortile.

Spettano all'assemblea di strada:

1. La richiesta di adesione al Consorzio delle Strade Vicinali.
2. L'adozione dello Statuto consortile.
3. L'approvazione dell'elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese, anche derogando a quanto stabilito nel precedente Art 9.
4. La nomina del rappresentante di strada nell'Assemblea Generale.
5. L'approvazione della proposta dei lavori.

ART. 16: PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente del Consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Le riunioni dell'assemblea di strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal rappresentante della strada.

ART. 17: DELIBERAZIONI

Nessuna deliberazione delle assemblee generali è valida se non ottiene il voto favorevole di un numero di rappresentanti delle strade che rappresenti più della metà del parametro derivante dall'art. 9 comma 1 computato il parametro, pari a 500/1000, attribuito al Comune in cui ha sede il Consorzio. Nessuna deliberazione delle assemblee di strada è valida se non ottiene il voto favorevole di almeno i 600/1000 della capacità contributiva computato il concorso del Comune in cui ha sede il Consorzio che è pari a 500/1000.

ART. 18: COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito da ciascuno dei rappresentanti dei gruppi omogenei, di cui al precedente art. 6, e dal membro di diritto designato dal Comune di Gagliole che assumerà la carica di Presidente dello stesso Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori. I singoli componenti sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il Vice Presidente. I componenti del Consiglio saranno eletti, di norma, mediante votazione palese ognuno all'interno del proprio gruppo omogeneo territoriale di provenienza. Ogni componente dovrà ottenere almeno i 600/1000 della rappresentatività delle strade componenti il gruppo medesimo computato il parametro, pari a 500/1000, attribuito al Comune. Non possono essere eletti in seno al Consiglio di Amministrazione i rappresentanti delle strade eletti nell'assemblea generale.

ART. 19: COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

1. ad eleggere, nel suo seno il Vice Presidente;
2. alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e di strada e stabilirne l'ordine del giorno;
3. a redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
4. a proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto;
5. a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti sulla base dei piani di ripartizione non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
6. a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio;
7. a deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
8. all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro con il proprio personale o con liberi professionisti incaricati;
9. a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
10. a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della Assemblea Generale per la conseguente ratifica.

ART. 20: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti del Consiglio previa formale proposta dell'ordine del giorno. La convocazione, di norma, verrà effettuata mediante lettera ordinaria ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono, di norma, palesi.

ART. 21: IL PRESIDENTE

Il Presidente: a) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno; b) dà esecuzione alle deliberazioni relative; c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi; d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi; e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio; f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili

ART. 22: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO

In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

ART. 23: NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TECNICO

La nomina del Segretario amministrativo e del tecnico del Consorzio viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale retribuzione o compenso e le modalità delle prestazioni di lavoro.

ART. 24: FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TECNICO

Il Segretario del Consorzio: a) assiste alle riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali; b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Tecnico provvede: a) al controllo della manutenzione delle strade consorziate; b) alla redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire; c) al controllo e alla verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture

ART. 25: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da n. 3 membri iscritti all'albo professionale dei revisori dei conti e dura in carica 5 anni.

ART. 26: FINANZA E CONTABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27: SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all'emissione di regolari fatture. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la Riscossione dei Tributi.

ART. 28: SERVIZIO DI CASSA

Il Servizio di cassa sarà svolto da istituto di credito abilitato